

Roma, 25 gennaio 2013
Prot. n. 87/SNS

Agli Associati Studi
p.c. Agli Associati Autoscuole

Oggetto: TARGHE PROVVISORIE TEDESCHE:
CIRCOLARE CONGIUNTA INTERNO/INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Come ricorderete, qualche giorno fa è stata emanata la circolare in oggetto (prot. Motorizzazione 954 dell'11/1/2013), disponibile in banca dati associativa. Poiché arrivano svariate richieste di approfondimento, si precisa quanto segue.

La circolare ha inteso dare, allo stato delle cose, un inquadramento sistematico dell'operare corrente, altrimenti caratterizzato da una variegata e non consolidata prassi.

In particolare, in corrispondenza con il comportamento tenuto dalle Autorità tedesche sul proprio territorio, compresi gli aspetti sanzionatori, è stato quindi sottolineato come sui veicoli in provenienza dal territorio italiano non possa che apporsi, ove serva, la cosiddetta (e italiana) "targa di cartone"(*), mentre ad un veicolo di provenienza dalla Germania non possa mai apporsi la documentazione provvisoria italiana, ma quella – appunto – tedesca, ferma la reciproca ammissibilità, poi, della circolazione sui rispettivi territori con la predetta documentazione. Si coglie l'occasione per ricordare che lo stesso vale per l'uso delle rispettive targhe di prova da parte dei due Stati sovrani.

A completamento informativo si segnala la comunicazione UE del 2007, riportata in allegato, la quale apparirebbe più possibilista, ma presenta anche profili di incertezza, nonché una scarsa coerenza giuridica (esprime solamente l'interpretazione non vincolante della Commissione), ragion per cui a Bruxelles stanno lavorando ad un Regolamento di armonizzazione delle vicende tecnico-amministrative transfrontaliere in campo automobilistico, compresa la reimmatricolazione tra un Paese membro e l'altro (**).

Da tempo, da anni, chiediamo al Governo e al Ministero di liberalizzare la produzione di questo tipo di targhe, purtroppo senza alcun esito.

Di sicuro, così come avviene per le targhe prova, il servizio sarebbe di gran lunga migliore ma tant'è, almeno per ora.

Non rimane che aspettare il futuro Governo/Parlamento.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

(*) Art. 99 del Codice della Strada, targa provvisoria e foglio di via che, come a suo tempo fu ricordato, consentono il percorso indicato fino alla destinazione estera, ai sensi della Convenzione di VIENNA del 1968 sulla circolazione stradale internazionale, che non richiede alcuna intesa di reciprocità tra le Nazioni aderenti, tra le quali si annoverano anche l'Italia e la RFT.

(**) Palesemente è un progetto, che deve seguire l'iter legislativo comunitario (durante il quale può subire molte modificazioni) e che diventerà norma solo nella misura in cui detto iter si concluda positivamente tra Commissione, Parlamento Europeo e Consiglio dei Ministri UE, con un'approvazione definitiva di un testo e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione stessa.



Percorso Formativo



[Clicca qui per le ultime novità](#)

Il Tergicristallo.it